



# COMUNE DI BARBANIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Andreis n. 4

10070 – BARBANIA (TO)

Ordinanza n. 25/2024

**Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata, del divieto di transito veicolare e del senso unico alternato sulle vie comunali del territorio per l'esecuzione di lavori del suolo e del sottosuolo.**

## IL SINDACO

- Considerato che si prevede l'impegno da parte del Comune a concedere l'utilizzo del suolo e del sottosuolo per effettuare la manutenzione delle reti di fognatura e acquedotto, nonché reti elettriche e telefoniche e quant'altro, alle imprese che opereranno sul territorio per lo svolgimento degli interventi sulla rete.
- Rilevato che in occasione dell'esecuzione delle opere di manutenzione delle reti di servizio è necessario limitare o regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade cittadine.
- Ritenuto necessario predisporre una Ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale con decorrenza 01/01/2025 fino al 31/12/2025, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori in oggetto con maggiore celerità e di tutelare e salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
- Visti gli artt.5/3c, 6 e 7 del D.Lvo n.285 del 30/04/1992: "Nuovo Codice della Strada";
- Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992: Regolamento di attuazione e di esecuzione al Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- Visto il D.Lvo n.267/2000;
- Visto lo statuto comunale vigente;

## ORDINA

Con decorrenza dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025 lungo le carreggiate stradali, le vie, le piazze ed i viali di competenza comunale, **l'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata del veicolo, nonché il senso unico alternato** in occasione della effettuazione dei lavori di manutenzione delle opere di acquedotto e fognatura, nonché reti elettriche e telefoniche e quant'altro.

Sono escluse dalle suddette limitazioni:

- I mezzi operativi degli Enti deputati e tali manutenzioni e delle appaltatrici tenute ad eseguire i lavori.
- I veicoli di soccorso e delle Forze dell'Ordine.
- I veicoli dei residenti per accedere ed uscire dalle proprietà laterali.
- I veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto di interventi di manutenzione.

Le limitazioni oggetto della presente Ordinanza dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovranno avvenire entro le 48 ore dall'inizio lavori o, in caso di massima urgenza, nel più breve tempo possibile.
- in occasione della posa della segnaletica provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica fissa eventualmente in contrasto.
- al termine dei lavori sarà compito dell'Ente o dell'impresa esecutrice delle opere provvedere al ripristino della preesistente segnaletica.

La chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno su una sola via per volta e non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato e le vie di ingresso ed uscita del Paese.

Tutte le limitazioni devono essere segnalate e comunicate entro le 48 ore preventive per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale che darà il proprio nulla osta, e per conoscenza all'Ufficio Polizia Locale con l'indicazione del giorno, della località e dell'orario in cui saranno effettuate le limitazioni.

La presente ordinanza è notificata e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e revoca ogni altro atto.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori ed entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada, della prescritta segnaletica stradale provvisoria regolamentare diurna e notturna, mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione Comunale da qualunque coinvolgimento per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

A richiesta degli interessati l'Area Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art.6/8c del D.Lvo n.285/92, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe e/o permessi ai residenti della zona interessata e loro ospiti, subordinandoli a specifiche condizioni.

Barbania, 19/12/2024



**IL SINDACO**

Giuseppe DROVETTI

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.**

**Autorità emanante:**

Sindaco del Comune di Barbania

**Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:**

Ufficio Polizia Locale, tel. [011.9243621](tel:011.9243621)

**Responsabile del procedimento amministrativo:**

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco Giuseppe Drovetti.

**Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.